GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 15 novembre 1923** — **Numero 268**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.30* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2337.

Progressione degli stipendi del personale del ruolo dei Commissari consolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Regi decreti 4 marzo 1923, n. 500; 25 marzo 1923, n. 599, e 14 giugno 1923, n. 1300;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il personale del ruolo dei Commissari consolari di cui al R. decreto 4 marzo 1923, n. 500, la progressione degli stipendi è stabilita dalla tabella 2 dell'allegato *A*, al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificata dall'articolo 10 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1300, secondo la seguente equiparazione nei gradi:

Carriera di ragioneria:

Ragioniere.
Primo ragioniere.
Capo sezione.
Direttore capo divisione.

Carriera dei commissari consolari:

Commissario consolare.
Primo commissario consolare.
Capo sezione.
Capo divisione.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 22 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, è estesa alle nuove assunzioni nel ruolo dei Commissari consolari, salvo il disposto dell'articolo 5 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 57. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2336.

Estensione alle scuole medie italiane all'estero delle disposizioni sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferita al Nostro Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, che istituisce l'Ente nazionale per l'educazione fisica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per la pubblica istruzione e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al suddetto R. decreto 15 marzo 1923, n. 684, sono estese alle scuole medie italiane all'estero.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo 7 del decreto stesso è pagata in valuta italiana, ma dovrà essere versata in valuta locale calcolata alla pari quando questa faccia premio su quella italiana.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri verserà ogni anno all'Ente nazionale per l'educazione fisica la somma di L. 20,000 come contributo per l'insegnamento di detta disciplina nelle scuole medie governative all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 56. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2339.

Ripartizione della sovvenzione accordata con l'atto aggiuntivo 23 maggio 1923 per la ferrovia Francavilla-Locorotondo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 febbraio 1912, n. 490, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 12 luglio 1911 per la concessione, alla società anonima delle ferrovie Salentine, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Francavilla-Martina Franca-Locorotondo;

Visti i Nostri decreti 4 giugno 1914, n. 651; 2 dicembre 1920, n. 1811 e 31 maggio 1923, n. 1472, coi quali furono ap-

provati gli atti aggiuntivi rispettivamente in data 20 aprile 1914, 18 novembre 1920 e 23 maggio 1923;

Ritenuto che con l'art. 4 di quest'ultimo atto è stata assegnata una sovvenzione di L. 15,000 per la sede stradale ed i fabbricati, ed un'altra di L. 33,880 per l'armamento e l'esercizio, comprensiva questa seconda sovvenzione della quota di L. 7920 per coprire l'eccedenza di costo del primo gruppo di opere non coperta dalla predetta annualità di L. 15,000; e che con lo stesso art. 4 è stato stabilito che la sovvenzione afferente l'armamento sia corrisposta dalla data di apertura della linea all'esercizio;

Visto il Nostro decreto 6 febbraio 1923, n. 431, il quale ripartisce in due quote di L. 25,000 ciascuna la sovvenzione massima complessiva di L. 50,000 concedibile per i due gruppi di opere, ed ammette la liquidazione della seconda quota con decorrenza dalla data dei singoli certificati di avanzamento;

Vista la domanda 29 giugno 1923, con la quale la società concessionaria chiede l'applicazione dei predetti benefici;

Ritenuto che, attribuendo al primo gruppo di opere l'intera sovvenzione di L. 22,920 (L. 15,000 + 7920), rimarrebbe a favore del secondo gruppo la sovvenzione di L. 25,960, che supera di L. 960 il limite massimo ammesso dal decreto 6 febbraio 1923, n. 431;

Che pertanto la sovvenzione del primo gruppo può essere aumentata della ulteriore quota di L. 960, e portata così a L. 23,880, salvo a liquidare la detta quota di L. 960 in proporzione della esecuzione dei lavori di armamento e completamento, cui specificamente si riferisce;

Visto il testo unico 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 4 dell'atto 23 maggio 1923, aggiuntivo alla convenzione di concessione della ferrovia Francavilla-Locorotondo, le due quote di sovvenzione, attribuite rispettivamente per L. 15,000 alla sede stradale ed ai fabbricati, e per L. 33,880 al completamento, armamento ed esercizio, sono così ripartite:

per la sede stradale ed i fabbricati L. 23,880;

per l'armamento, completamento ed esercizio L. 25,000.

Art. 2.

Entrambe le sovvenzioni di cui all'articolo precedente saranno liquidate in corso di lavori, e con decorrenza dalla data dei rispettivi certificati, in relazione alle seguenti quote:

per la sede stradale ed i fabbricati L. 22,920;

per l'armamento e completamento L. 25,960, salvo deduzione della quota da trattenersi a garanzia dell'esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 59. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2340.

Rinvio al 1° gennaio 1924 dell'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Regi decreti 24 marzo 1923, n. 601 e 28 giugno 1923, n. 1361;

Ritenuto che la difficoltà delle comunicazioni fra Castiglione di Sicilia e Linguaglossa, determinata dalla ultima eruzione dell'Etna, persiste tuttora; e che si rende pertanto necessario rinviare ulteriormente l'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini fissati nell'art. 2 del R. decreto 28 giugno 1923, n. 1361, per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria della Pretura di Linguaglossa, sono prorogati rispettivamente al 1° gennaio e al 1° aprile 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 60. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2341.

Autorizzazione a conferire senza concorso non più di 10 posti di usciere giudiziario agli invalidi di guerra già appartenenti al personale di ruolo e straordinario dell'arsenale della Regia marina, o del distretto militare di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 887, riguardante l'ordinamento della carriera degli uscieri giudiziari;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481 per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a conferire, senza concorso, non più di 10 posti di usciere giudiziario agli invalidi di guerra, già appartenenti al personale di ruolo e straordinario dell'arsenale della Regia marina di Napoli, licenziati in attuazione del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, o del distretto militare di Napoli.

Tali posti non saranno computati nella percentuale stabilita dall'art. 67 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 61. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2343.

Nuove norme per la sistemazione degli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

All'art. 4, comma 1°, dopo le parole: « o insufficienza del titolo di abilitazione » sono aggiunte le seguenti: « o in altri casi eccezionali da valutarsi dal Ministro ».

All'art. 4 è aggiunta la seguente disposizione, che formerà l'ultimo comma dell'articolo stesso: « Alle cattedre dei licei scientifici, dei licei femminili, degli istituti tecnici di nuova istituzione e dei corsi completi di istituti magistrali istituiti a norma dell'art. 56, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, potrà provvedersi, quando concorrano speciali circostanze, con insegnanti di ruolo di istituti di pari grado, indipendentemente dalle disposizioni della tabella annessa al presente decreto, purchè siano osservate le condizioni relative al titolo di abilitazione ».

All'art. 5. Il primo comma dell'art. 5 è così modificato: « Le insegnanti di pedagogia e morale nelle scuole normali, non fornite di laurea in filosofia ed i capi d'istituto già insegnanti di pedagogia e morale che siano restituiti all'insegnamento e non siano forniti di laurea in filosofia, faranno passaggio nei ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia nelle scuole complementari. Qualora però dichiarino di essere disposti ad assumere l'insegnamento della filosofia e pedagogia nell'istituto magistrale potranno essere mantenuti nei ruoli di tale disciplina negli istituti magistrali stessi. In ogni caso, coloro che abbiano fatta la dichiarazione anzidetta saranno sottoposti entro il 30 settembre 1924 ad un esame per l'accertamento della loro idoneità a tale insegnamento. L'esito dell'esame determinerà l'appartenenza definitiva all'uno o all'altro ruolo ».

All'art. 13 è aggiunta la seguente disposizione, che formerà il terzo comma dell'articolo stesso: « Gli insegnanti di ruolo di discipline, per le quali siano da stabilire ruoli transitori, a norma del presente articolo, e che appartengono a sede di primaria importanza, potranno, indipendentemente dal posto occupato nei ruoli di anzianità, essere iscritti nei ruoli anzidetti, qualora non trovino collocamento in nessuno istituto, di qualsiasi tipo, della medesima sede. Essi rientreranno nei ruoli a mano a mano che si verificheranno vacanze di cattedre negli istituti della stessa sede ».

All'art. 36, comma 2°, alle parole: « potranno essere conservate » sono sostituite le seguenti: « saranno conservate ».

Art. 2.

Gli attuali istitutori avventizi dei convitti nazionali, assunti in servizio prima del 24 maggio 1915 e quelli che, essendo stati assunti dopo la data predetta, abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti, saranno nominati, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, e purchè abbiano prestato lodevole servizio, maestri elementari interni se forniti di licenza liceale dalla scuola normale e istitutori effettivi se forniti di licenza liceale o di istituto tecnico.

Art. 3.

Coloro che, appartenendo ad altri ruoli, esclusi quelli dei bidelli e degli aiuto bidelli, abbiano esercitato lodevolmente in modo continuativo e per almeno dieci anni le funzioni di segretario nei Regi licei o ginnasi o nelle scuole normali, possono essere assunti nei ruoli dei segretari dei Regi licei ginnasi o dei Regi istituti magistrali, anche se sforniti del titolo di studio prescritto per il detto ufficio.

Art. 4.

Ai fini della promozione a professore ordinario nelle scuole medie, l'insegnamento tenuto per incarico o per comando nelle università o negli istituti di istruzione superiore potrà essere considerato equipollente a quello nelle scuole medie, qualora la Facoltà presso cui fu tenuto l'incarico o il comando dia giudizio favorevole sulla diligenza e sul merito dell'insegnante.

Gli insegnanti che abbiano tenuto simili incarichi o comandi potranno essere promossi ordinari concorrendo le condizioni prescritte al comma precedente, con decorrenza dalla scadenza del triennio intero di effettivo insegnamento della loro nomina a straordinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 63. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2346.

Proroga del termine stabilito dall'art. 12 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, relativo agli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto la necessità di prorogare il termine fissato dall'articolo 12 di detto decreto per la compilazone dei decreti di attribuzione degli stipendi degli ufficiali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato al 30 giugno 1923 dall'art. 12 del Nostro decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, per la facoltà concessa ai Consigli di amministrazione di effettuare provvisoriamente l'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è prorogato al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 66. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2347.

Approvazione dell'atto 21 settembre 1923 aggiuntivo alla convenzione 21 novembre 1910 per la concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222 e 6 febbraio 1923, n. 431;

Visto il Nostro decreto in data 1° dicembre 1910, n. 957, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 21 novembre 1910 per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Siena per Buonconvento a Monteantico a favore della « Société française de Chemin de fer en Toscane »;

Visto l'altro Nostro decreto 11 luglio 1920, n. 1070 col quale venne approvato l'atto 19 giugno 1920 aggiuntivo alla convenzione su citata;

Visto il successivo Nostro decreto 5 febbraio 1922, n. 133, col quale la Società italiana per imprese ferroviarie e lavori pubblici venne riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia predetta in luogo della « Société française des Chemins de fer en Toscane »;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 21 settembre 1923 aggiuntivo alla convenzione 21 novembre 1910 per la concessione della ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 67. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2348.

Esenzione da tassa di bollo e di registro per i capitolati d'oneri di cui all'art. 1 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 763, riflettenti l'esecuzione dei servizi affidati alle agenzie istituite dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 29 marzo 1923, n. 763;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I capitolati d'oneri di cui all'articolo 1 del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, riflettenti l'esecuzione dei servizi affidati alle agenzie istituite dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 68. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2351.

Modificazioni ai Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 14 giugno 1923, n. 1488, relativi alle concessioni delle comunicazioni senza filo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto del 5 dicembre 1920, n. 1786;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;

Visto il R. decreto 5 giugno 1923, n. 1262;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1488;

Considerata la necessità di introdurre alcune modifiche al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, allo scopo di favorire lo sviluppo di alcuni speciali servizi per comunicazioni senza filo;

Riconosciuta la necessità di modificare e di completare il R. decreto del 14 giugno 1923, n. 1488, con disposizioni relative alle concessioni di stazioni per comunicazioni senza filo a bordo delle navi del commercio;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, aggiungere:

« È data facoltà al Ministero delle poste e dei telegrafi di delegare al concessionario della stazione trasmittente suddetta il rilascio delle licenze ai propri utenti ».

Art. 2.

L'art. 8 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, è modificato nel seguente modo:

I concessionari di stazioni soltanto riceventi di comunicazioni senza filo per uso privato pagano anticipatamente allo Stato una tassa di licenza annua di L. 50 per ogni stazione concessa.

Con decreto del Ministro delle poste e telegrafi sarà imposta una sopratassa di licenza per i concessionari di stazioni riceventi ammessi a ricevere notizie di borsa, di mercuriali e simili diramate da speciali stazioni trasmittenti.

Per gli apparati riceventi introdotti dall'estero, è in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi, su conforme parere della Commissione tecnico-legale, di elevare sino a L. 300 la tassa annua di licenza.

Se i concessionari delle dette stazioni riceventi sono autorizzati ad ammettere il pubblico o loro abbonati ad assistere personalmente alle ricezioni, ovvero a diramare con un mezzo qualsiasi le notizie ricevute, le tasse di cui sopra sono quadruplicate.

A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, l'Amministrazione potrà richiedere un deposito cauzionale pari ad un'annata della tassa.

Qualora un utente di stazione R. T. ricevente, proprietario degli apparecchi, non curi di rinnovare la licenza, dopo che sia scaduta, dovrà consegnare in deposito l'apparecchio al Ministero delle poste e dei telegrafi, oppure cederlo mediante compenso ad altra persona autorizzata ad usarne o al concessionario della stazione trasmittente pel servizio di diramazione di notizie, musica, canto, ecc.

Se gli apparecchi sono stati dati a nolo o a condizioni speciali dalla ditta trasmittente, i medesimi dovranno essere restituiti alla ditta stessa.

In caso di inosservanza di tale disposizione il Ministero delle poste e dei telegrafi potrà procedere alla confisca dell'apparecchio anche ai fini della restituzione al concessionario della stazione trasmittente qualora da questo fosse stato dato a nolo o a condizioni speciali.

I Regi osservatori astronomici e quelli metereologici e geodinamici e gli istituti governativi di istruzione media e superiore, sono esenti dal pagamento della tassa di licenza.

Art. 3.

All'art. 9 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sono aggiunti i seguenti comma:

I concessionari delle stazioni per comunicazioni senza filo a bordo delle navi del commercio e degli aeromobili, adibiti al servizio pubblico, pagano allo Stato, nei modi che saranno indicati nel decreto di concessione, un canone corrispondente al 10 % degli introiti per tasse radiotelegrafiche di bordo spettanti al concessionario.

A garanzia del pagamento il concessionario effettuerà un deposito cauzionale anticipato di L. 300.

Art. 4.

All'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1488, vengono aggiunti i seguenti comma:

Le concessioni per comunicazioni senza filo per servizio pubblico a bordo delle navi del commercio e degli aeromobili, sono accordate dal Ministero delle poste e dei telegrafi mediante semplice decreto Ministeriale.

Per le sole concessioni delle stazioni radiotelegrafiche a bordo delle suddette navi, non occorre il preventivo benestare dei Ministeri militari, nè il parere della Commissione consultiva tecnico-legale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 71. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2352.

Proroga del termine concesso agli impiegati ed agenti ex combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Veduto il R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di accordo col Ministro Segretario di Stato per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine concesso agli impiegati ed agenti ex combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore, è prorogato al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI
DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 72. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2355.
Modificazioni al R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio per il Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio;
Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 e successive modificazioni;
In virtù dei poteri delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 del predetto decreto 10 novembre 1910, n. 911, è così modificato:
« Nei seguenti casi speciali, invece, il giudizio sarà pronunciato da una speciale Commissione di tre membri (compreso il presidente), nominata dal Ministero:
a) per gli ufficiali generali, colonnelli e tenenti colonnelli, quando il giudizio debba essere pronunciato in epoca dell'anno diversa da quella nella quale la Commissione centrale di avanzamento si riunisce per le sue normali annuali funzioni, a mente dell'ultimo comma del paragrafo 163 del regolamento sull'avanzamento;
b) per gli ufficiali fino al grado di maggiore incluso, in ogni epoca dell'anno, sempre quando la dichiarazione d'inidoneità ed il rapporto emanino da un comandante di Corpo d'armata o da altra autorità di rango corrispondente ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà applicabile anche alle procedure, a tale data già iniziate e non ancora definite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 75. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2356.
Numero delle carceri militari sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive. — Organico degli ufficiali comandati presso gli stabilimenti militari di pena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto gli articoli 38 e 39 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle carceri sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive, previsto dall'art. 38 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è quello risultante dalla seguente tabella:

2 Carceri militari sussidiarie
3 Reclusori militari succursali
14 Carceri militari preventive.

In conseguenza il Nostro R. decreto 8 febbraio 1923, n. 256, rimane abrogato.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali assegnati ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena, previsto dalla tabella annessa all'art. 39 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, s'intende così modificato:

1 Colonnello
2 Tenenti colonnelli
8 Maggiori
47 Capitani
83 Tenenti e Sottotenenti

Totale 141

Art. 3.

È data facoltà al Ministero della guerra di stabilire la sede e l'organico dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena e di emanare altresì ogni altra disposizione di carattere interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 76. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2357.
Cambio di nome ad alcune navi del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Regie navi G. 15, G. 16, G. 31, G. 36, G. 37 inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale (rimorchiatori) assumono i nomi qui sotto indicati:

G. 15 - « Porto Corsini »;
G. 16 - « Rimini »;
G. 31 - « Gallipoli »;
G. 36 - « Otranto »;
G. 37 - « Augusta ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 77. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2354.
Estensione alle nuove provincie delle norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visti i Nostri decreti 11 gennaio 1923, n. 163, e 19 aprile 1923, n. 1032;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

a) la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa alla amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

b) il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

S'intendono pure estesi e pubblicati nei territori annessi tutti i decreti e tutte le disposizioni che comunque abbiano riferimento od attinenza alla legge ed al regolamento suindicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 74. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2353.
Composizione dei Consigli di amministrazione degli ospedali militari principali e secondari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa degli ospedali succursali e di talune infermerie presidiarie;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 182, relativo agli ospedali ed alle infermerie militari;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 662 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Art. 662. — Ogni ospedale militare principale o secondario ha un proprio Consiglio d'amministrazione, composto:
del direttore dell'ospedale, presidente;
dell'ufficiale superiore d'amministrazione, relatore;

dell'ufficiale superiore medico, che segue in grado od in anzianità il presidente e dell'ufficiale chimico-farmacista di maggior grado od anzianità, membri;

dell'ufficiale inferiore d'amministrazione, direttore dei conti, segretario ».

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 705 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi concernenti gli ospedali succursali, s'intendono abrogate.

E' pure abrogato il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 284 relativo alla transitoria autonomia amministrativa degli ospedali succursali e di talune infermerie presidiarie.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 73. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2370.
Istituzione di Regi corsi d'integrazione presso le Regie scuole complementari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le Regie scuole complementari e limitatamente al quadriennio scolastico 1923-27 potranno essere istituiti entro il corrente anno Regi corsi di integrazione per la preparazione degli alunni e licenziati dalle scuole complementari all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico.

Art. 2.

I detti corsi avranno la durata di due anni.

Al primo anno potranno essere iscritti gli alunni di 3ª classe complementare, al secondo ed ultimo anno i licenziati dalla scuola complementare che abbiano, altresì, ottenuto almeno sei decimi nello scrutinio finale del 1° anno d'integrazione.

Art. 3.

Alla istituzione di detti corsi si farà luogo su richiesta del Comune ove ha sede la Regia scuola complementare, se il numero degli alunni, a giudizio del Ministro della pubblica istruzione, consigli tale istituzione e se il Comune stesso si sia regolarmente obbligato a corrispondere annualmente per tutta la durata del quadriennio il contributo di L. 3000.

Art. 4.

Le materie d'insegnamento, gli orari e le modalità d'iscrizione saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Tutti gli insegnamenti del corso d'integrazione quando non possono essere affidati, senza diritto a retribuzione, a quegli insegnanti di ruolo della locale Regia scuola complementare e del locale Regio ginnasio che non abbiano modo, a causa del numero delle classi esistenti nell'istituto del quale sono titolari, di completare l'obbligo d'orario stabilito rispettivamente dalle tabelle 7 e 8 del succitato R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono conferiti per incarico e saranno retribuiti nella misura stabilita dalla tabella 6 annessa al citato Regio decreto.

La direzione del corso è affidata al preside della Regia scuola complementare senza speciale retribuzione.

Art. 6.

Ogni alunno del corso d'integrazione è tenuto a pagare la tassa di frequenza di L. 100 per il primo anno (oltre le tasse della scuola complementare) e di L. 200 per il secondo.

Valgono per le dette tasse le modalità di pagamento e le norme relative all'esonero che valgono per le altre tasse scolastiche.

Art. 7.

Il numero dei corsi d'integrazione da istituirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione non potrà superare i duecento.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio, le variazioni determinate dal presente provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 90. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2358.
Inscrizione nel quadro del Regio naviglio degli esploratori « Leone », « Tigre » e « Pantera ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I tre esploratori di 2195 tonnellate, in costruzione presso la ditta Ansaldo di Sestri Ponente, sono inscritti nel quadro

del naviglio da guerra dello Stato, assumendo i nomi di « Leone », « Tigre », « Pantera », a datare dal 1° settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 78. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2368.
Rilascio degli scontrini ferroviari nei viaggi degli impiegati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, relativo alla formalità per la concessione *C* di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i viaggi in ferrovia degli impiegati dello Stato, per causa di missione o di trasferimento con indennità;
Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1238, relativo al trasloco nella sede di elezione degli impiegati ed agenti collocati a riposo;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, che sancisce le nuove norme regolatrici delle competenze spettanti al personale che si reca in missione o che sia trasferito da una ad altra sede permanente;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'impiegati dello Stato per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di viaggio loro spettanti nei casi di missione, di trasferimento con indennità, o di collocamento a riposo per recarsi al domicilio eletto, devono mediante apposito scontrino, conforme al modulo prescritto (allegato *A*) giustificare l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale *C* per il percorso più breve e per la classe corrispondente al proprio grado, tanto per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle suddette indennità di viaggio, non siano corredate dei prescritti scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa sarà commisurato al costo del biglietto di 3ª classe.

Art. 2.

La spesa da rimborsarsi per la spedizione del bagaglio nei limiti stabiliti dall'art. 16, lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, dovrà essere pure giustificata con la presentazione di uno scontrino speciale, conforme al modello (allegato *B*) indicante il percorso, il peso riconosciuto e il prezzo pagato.

La spesa per il trasporto del mobilio e delle masserizie entro i limiti dell'art. 16, lettera *b*), del citato decreto Luogotenenziale, dovrà essere provata col bollettino di consegna ordinario, che viene rilasciato dall'Amministrazione delle ferrovie.

Nella spesa da rimborsare non deve tenersi conto delle somme pagate dall'impiegato per sosta di mobilio nei magazzini ferroviari, per pesatura e per tasse di bollo.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 88. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

STRADE FERRATE ITALIANE

MINISTERO . . . .

Scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggio, a spese dello Stato, compensato da indennità.

Libretto N. (1) .... Scont .... Classe ....

per ....

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto personale o di quello della famiglia.

ALLEGATO *B*.

STRADE FERRATE ITALIANE

IMPIEGATI DELLO STATO

Scontrino da sottoporsi al bollo della stazione ferroviaria di partenza in casi di spedizione di bagaglio con diritto di rimborso.

Libretto N. .... (1).

Bagaglio del peso complessivo riconosciuto Kg. ......

per il percorso da .... a ....

Somma pagata L. ....

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto dell'impiegato o della famiglia o di entrambi, ed in difetto, nome, cognome, qualifica di chi spedisce.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 ottobre 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Pisoniano (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pisoniano, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Da un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pisoniano sorta dalle elezioni generali del 1920, è risultato come i dissensi fra gli amministratori, spesso dovuti a contrastanti mire personali, abbiano causato un gravissimo disagio in quella civica azienda, togliendole la possibilità di un normale funzionamento.

L'Amministrazione ha talora opposto ingiustificata resistenza ai rilievi dell'autorità di vigilanza; lavori disposti d'ufficio sono stati eseguiti senza l'osservanza della procedura prescritta; è stata trascurata la definizione di una grave vertenza relativa ad esercizio di diritti civici, con danno della popolazione, alcuni servizi pubblici sono deficienti o non esistono affatto.

Il manifesto disagio in cui si dibatte l'Amministrazione ha intanto indotto oltre un terzo dei consiglieri, fra questi compreso anche il sindaco, a rassegnare le dimissioni, e poichè la situazione anormale della civica azienda ha determinato condizioni di spirito pubblico che non consentono di procedere entro breve termine ad elezioni suppletive, a sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, mentre la cittadinanza ha dato manifesti segni della sua ostilità verso la rappresentanza elettiva, che non ne rispecchia più i sentimenti e non ne riscuote la fiducia, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pisoniano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Graffeo Adragna cav. Giacomo, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di Castrovillari, Mirabella Imbaccari, Campobello di Licata, Chiomonte, San Buono, San Marzano, Boleto e Stradella.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Castrovillari (Cosenza), Mirabella Imbaccari (Catania), Campobello di Licata (Girgenti), Chiomonte (Torino), San Buono (Chieti), San Marzano (Lecce), Boleto (Novara), Stradella (Pavia).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Castrovillari (Cosenza), Mirabella Imbaccari (Catania), Campobello di Licata (Girgenti), Chiomonte (Torino), S. Buono (Chieti), S. Marzano (Lecce), Boleto (Novara) e Stradella (Pavia) per dar modo alle gestioni straordinarie di completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 27 maggio, 28 giugno, 5, 12, 15 e 22 luglio 1923, con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Castrovillari (Cosenza), Mirabella Imbaccari (Catania), Campobello di Licata (Girgenti), Chiomonte (Torino), San Buono (Chieti), San Marzano (Lecce), Boleto (Novara) e Stradella (Pavia);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Castrovillari (Cosenza), Mirabella Imbacci (Catania), Campobello di Licata (Girgenti), Chiomonte (Torino), San Buono (Chieti), San Marzano (Lecce), Boleto (Novara) e Stradella (Pavia) è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Cermignano, in provincia di Teramo, sono state estese, con decreto del 12 novembre 1923 al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dello articolo 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1923, n. 268. e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la tabella *A* del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Sulla proposta del Direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in 5 copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in 5 esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

(1) La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1923.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

3ª *pubblicazione* (1).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220 (tabella *A*) che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio d'amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 12 giugno 1923;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore ordinario di matematica finanziaria.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto i lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o dell'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni presentate.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Art. 4.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra oggetto del concorso, col grado di ordinario, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore straordinario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1923.

Il Ministro: TEOFILO ROSSI.

(1) La prima pubblicazione del presente concorso venne effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 18 agosto 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.